



**Consulti del Lavoro**  
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Torino


# DECRETO LAVORO 2023

CENTRO STUDI OPEN  
27 settembre 2023




# PRESTAZIONI OCCASIONALI

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3.7.2023 della Legge del 03.07.2023 n. 85 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge del 4 maggio 2023 n. 48 (Decreto lavoro) sono state introdotte alcune novità in materia di lavoro occasionale (le norme sono entrate in vigore dal 5 maggio 2023).



## Quali sono le Novità?

le novità riguardano le prestazioni occasionali (**PrestO**) attraverso le quali un soggetto utilizzatore (**impresa**) acquisisce lavori saltuari di ridotta entità e le prestazioni rese a favore delle persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, mediante il Libretto Famiglia per i piccoli lavori domestici, di assistenza domiciliare o di insegnamento privato supplementare.



# Cosa è cambiato?

Il Legislatore con il Decreto lavoro ha:

- ▶ aumentato il limite dei compensi erogabili
- ▶ introdotto nuove norme per le aziende che operano nel turismo, nei settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento.




# Definizione e finalità

Le prestazioni retribuite tramite i buoni lavoro (“voucher”) sono attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma e dei previsti limiti economici.

Esse sono di due tipi:

- 1) libretto di famiglia (LF), utilizzabile dalle persone fisiche non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa e dalle società sportive di cui alla Legge n. 91/1981 (dall'1/7/2023 v. D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i.);
- 2) contratto di prestazioni occasionali (CPO) attivabile da imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni, altri enti di natura privata e dalle pubbliche amministrazioni.



## Quali sono i limiti economici?

In linea generale, possono essere svolte prestazioni di lavoro occasionali esclusivamente entro i seguenti limiti economici (riferiti all'anno civile):


- a) per ciascun lavoratore: massimo 5.000 euro netti, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- b) per ciascun utilizzatore: massimo 10.000 euro netti, con riferimento alla totalità dei prestatori;

A decorrere dal 5 maggio 2023, l'art. 37 del D.L. n. 48/2023 (conv. in L. n. 85/2023) ha innalzato il limite da 10.000 a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento, lasciando inalterati i limiti imposti ai prestatori.



## Quali sono i limiti economici?

- ▶ c) per ciascun lavoratore col medesimo utilizzatore: massimo 2.500 euro netti o comunque non oltre 280 ore annue;
- ▶ d) per ogni prestatore impiegato come steward nei confronti di ciascuna società sportiva: importo complessivo non superiore a 5.000 euro netti (resta comunque fermo il limite pari a 5.000 euro, relativo ai compensi percepibili da ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori).



## L'INPS cosa ha precisato?

Con la circolare n. 75 del 3 agosto 2023, ha precisato **che a tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente** le aziende che svolgono, quale attività primaria e/o prevalente, una tra quelle contrassegnate dai seguenti codici Ateco2007 (il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese):

- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
- 96.04.20 Stabilimenti termali;
- 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.



## Ci sono delle particolarità?

Vanno computati al **75% del loro importo**, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali acquisiti dai seguenti soggetti, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica INPS, autocertifichino l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

- 1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- 2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- 3) persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015; 4) percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.



# Chi sono gli Utilizzatori?


Con il CPO l'utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

- La possibilità di utilizzo è riservata ad imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni, ed altri enti di natura privata, nonché alle pubbliche amministrazioni, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, comunque nel rispetto dei vincoli economici e del limite di durata previsti.
- La legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha esplicitamente esteso, dal 1° gennaio 2023, la possibilità di utilizzo di questo contratto anche alle “attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco 93.29.1.” sempre, ovviamente, nei limiti economici e dimensionali previsti dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.




## Il CPO da chi non può essere utilizzato?

- ▶ dalle imprese del settore agricolo (per le quali la Legge di Bilancio 2023 ha approntato e riservato una specifica disciplina);
- ▶ dalle imprese del settore edile e affini;
- ▶ dalle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo;
- ▶ dalle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- ▶ nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
- ▶ a favore di soggetti coi quali l'utilizzatore ha in corso, o ha cessato negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. (il divieto non riguarda il personale che eventualmente sia stato in precedenza utilizzato con contratto di somministrazione ex art. 30 ss., D.Lgs. n. 81/2015);
- ▶ in generale, da tutti gli utilizzatori con più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato in forza.




## Vi sono eccezioni?

Per le aziende che operano nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento, l'art. 37 del DL n. 48/2023 (conv. in Legge n. 85/2023) dal 05/05/2023 ha elevato il limite dimensionale a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato in forza.




## Come si definisce il requisito dimensionale?

L'INPS ha precisato, in linea generale, che il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato **è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale** (cfr. INPS, circolare 5 luglio 2017, n. 107; INPS, messaggio 12 luglio 2017, n. 2887).



## Quali sono i soggetti inclusi nella base del computo?

- ▶ Lavoratori subordinati a tempo indeterminato con qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.)
- ▶ Lavoratori part-time (in proporzione all'orario di lavoro svolto ex art. 9, D.Lgs. n. 81/2015)
- ▶ Lavoratori intermittenti (in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre ex art. 18, D.Lgs. n. 81/2015)




## Quali sono i soggetti esclusi nella base del computo?

- Rapporti di natura autonoma
- Lavoratori parasubordinati
- Associati in partecipazione
- Lavoratori subordinati a tempo determinato
- Apprendisti in genere (art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015)



## Come si determina la media occupazionale?

- ▶ devono essere considerati nel semestre anche eventuali periodi di sosta dell'attività e quelli di sospensione stagionale.
- ▶ Per le aziende di nuova costituzione, invece, il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.



## A quanto ammonta il compenso?

La misura del compenso per il CPO è fissata dalle parti purché non inferiore al livello minimo stabilito dalla legge in **9,00 euro netti per ogni ora di prestazione lavorativa**.

Per finalità antielusive il Legislatore, in questo caso, ha stabilito che l'importo del compenso giornaliero erogato non possa in ogni caso essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, ovvero almeno 36,00 euro, anche nel caso in cui la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a tale durata.



## Come si attivano i CPO?

Per poter attivare , **tramite l'apposita procedura telematica**, l'utilizzatore deve preventivamente versare la somma minima di euro 12,41 per ogni ora di lavoro prevista, importo che risulta dalla sommatoria delle seguenti voci:

- ▶ - 9,00 euro (compenso minimo, fatto salvo il settore agricolo);
- ▶ - 2,97 euro (il 33% del compenso) per la contribuzione alla Gestione separata INPS;
- ▶ - 0,33 euro (3,5% del compenso) per il premio Inail;
- ▶ - 0,12 euro (1% degli importi versati) per il finanziamento degli oneri gestionali.



## Anche le persone fisiche e le società sportive?

Il Parlamento, in sede di conversione in legge del decreto Lavoro, ha ulteriormente modificato l'art. 54-bis prevedendo che **le persone fisiche e le società sportive** (cfr. co. 6, lettere a) e b-bis) del medesimo articolo) possono acquistare il Libretto Famiglia - oltre che sulla "piattaforma informatica INPS" o presso gli uffici postali - anche presso le rivendite di generi di monopolio. Inoltre, **la novella ha stabilito che, a richiesta del prestatore, il c.d. pagamento immediato dei compensi maturati (cfr. INPS circ. n. 103/2018) possa essere effettuato anche presso le suddette rivendite di generi di monopolio.**



RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE

Grazia Anfuso